

delle obbligazioni », poichè si tratta in sostanza di accordo volontario.

Se non che ad arrestarmi in questa via viene quest'altro concetto. Il concordato evidentemente deve essere votato univocamente da tutte le categorie di creditori, dal creditore comune al creditore di obbligazioni, e se potrà contenere, secondo questo articolo, patti speciali favorevoli i portatori di obbligazioni sorge il pericolo, che i portatori di obbligazioni possano farsi la parte del leone, e soffocare i diritti dei creditori comuni.

I portatori di obbligazioni possono costituire, rispetto ai creditori comuni, la maggioranza per ragione dell'importanza dei loro crediti, ed allora vedete sorgere questo scuncio che la maggioranza dei creditori fa per sè dei patti speciali, con offesa dei diritti della minoranza.

Questa è una condizione di cose che la legge non può assolutamente consentire. Quindi bisogna che voi, o aboliate l'articolo 27, o provvediate a scindere le votazioni nel momento del concordato e stabiliate che quella condizione per la quale si dà un trattamento di favore ai portatori di obbligazioni debbano essere votate senza la partecipazione dei portatori di queste obbligazioni, perchè altrimenti create la possibilità che uno dei ceti creditorii sovrasti all'altro.

Dichiaro quindi che qualora la Commissione non provveda a modificare gl'inconvenienti gravissimi che verrebbero da questo articolo non potrei votarlo e dovrei pregare la Camera di respingerlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Sorani, relatore.** La disposizione dell'articolo 27 è stata dettata allo scopo di provvedere a speciali condizioni di certi possessori di obbligazioni di Società... (*Interruzione del deputato Luzzatto Riccardo*)... di Società in cui sia utile nell'interesse di tutte le parti di usare per ragioni speciali diversità di trattamento fra una classe e l'altra di creditori...

**Luzzatto Riccardo.** Ma chi vota questa differenza di trattamento?

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Tutti.

**Luzzatto Riccardo.** Ma allora quando sono maggioranza si sovrapporranno alla minoranza.

**Sorani, relatore.** La legge regola in speciali articoli il modo e il voto che i possessori delle obbligazioni rendono, ma concordato in modo che non possono verificarsi gli in-

convenienti che designa l'onorevole Luzzatto.

**Luzzatto Riccardo.** Scusi, bisogna intendersi. L'onorevole relatore ha fatto l'ipotesi che i creditori di obbligazioni vogliano votare qualche cosa che deteriori la loro posizione di fronte agli altri e in questo caso certo non vi sono difficoltà. Adesso faccia un'altra ipotesi, che i portatori di obbligazioni vogliano, d'accordo col creditore, una condizione di favore, che votino per sè il dividendo immediato e per gli altri una speranza, una dilazione...

**Sorani, relatore.** Non è possibile.

**Luzzatto Riccardo.** Lo deve ammettere poichè è possibile. Non si può ora antivedere quali saranno le proposte di tutti i concordati. Dobbiamo considerare la ipotesi in cui i portatori d'obbligazioni, e il creditore per il suo interesse facciano una proposta che sia più favorevole ai portatori di obbligazioni, che ai loro privilegi, e che mandi in seconda linea i creditori comuni. Data questa ipotesi, e dato che tutti i creditori, portatori di obbligazioni e creditori comuni, votino insieme ogni deliberazione del concordato, quando avvenga che i portatori di obbligazioni rappresentino somma superiore ai creditori comuni (ponga un milione di obbligazioni e ottocento mila lire di creditori comuni) avviene che i portatori di obbligazioni costituendo la maggioranza, possono imporre quelle condizioni che stanno a loro favore soffocando i diritti degli altri creditori.

Questo mi pare un inconveniente. E per ciò pongo il dilemma semplice: o voi abolite il concetto della possibilità di condizione di favore per i portatori di obbligazioni e volete parità perfetta; o credete opportuno, e posso ammetterlo, che in qualche caso convenga una diversità di trattamento, ed allora dovete disciplinare le cose in modo che i portatori di obbligazioni non possano votare quella parte di concordato che sta a loro speciale favore.

Con queste cautele si può ammettere la disposizione; senza queste cautele, creereste questa condizione di cose: che uno dei ceti di creditori possa sovrastare all'altro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Luzzatto ha voluto ancora una volta confermare con le sue acute osservazioni quanto poc'anzi ho detto a suo riguardo.

Certamente se noi dovessimo fermarci